# REGOLAMENTO (CE) N. 774/98 DELLA COMMISSIONE

## dell'8 aprile 1998

## che modifica il regolamento (CEE) n. 2342/92 relativo alle importazioni dai paesi terzi e alla concessione di restituzioni all'esportazione per i bovini riproduttori di razza pura e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 1544/79

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2634/97 [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 12,

considerando che è opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 2342/92 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 286/93 [4],

considerando che a seguito dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dell'Uruguay Round i prelievi all'importazione sono stati sostituiti da dazi all'importazione e che è quindi necessario modificare in conformità il regolamento suddetto;

considerando che, per motivi di ordine veterinario e zootecnico, la direttiva 91/496/CEE del Consiglio [5], modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE [6], dispone che tutti gli animali riproduttori di razza pura che entrano nella Comunità siano sottoposti a controllo al primo punto di entrata; che, qualora siano messi in libera circolazione in un ufficio doganale diverso dal primo punto di entrata, detti animali devono essere scortati da una copia autenticata del certificato sanitario, poiché l'originale viene conservato presso il primo punto di entrata, e da un certificato redatto in conformità alla decisione 92/527/CEE della Commissione [7];

considerando che per disincentivare l'impiego a fini d'ingrasso di riproduttori di razza pura importati in esenzione da dazio è opportuno estendere il periodo durante il quale un animale importato non può essere macellato; che per garantire che gli animali importati non vengano macellati prima nel periodo di tempo stabilito occorre averne conferma attraverso una verifica della base dati informatizzata prevista dal regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio [8], non appena sarà operativa;

considerando che i veterinari ufficiali devono essere in grado di redigere il certificato attestante che un animale importato non è stato macellato nel periodo suddetto, poiché tale mansione rientra tra le loro competenze nonché tra quelle degli organismi già abilitati a rilasciare tali certificati;

considerando che occorre tener conto dei cambiamenti avvenuti nella composizione dei membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA);

considerando che è opportuno integrare nel presente regolamento i riferimenti alle decisioni 86/404/CEE [9] e 96/510/CE della Commissione [10] per quanto riguarda il certificato genealogico;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2505/92 della Commissione [11], che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [12], ha apportato alcune modifiche alla nomenclatura del settore delle carni bovine e che occorre quindi adeguare alcuni codici NC;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2342/92 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, i termini «prelievi all'importazione» sono sostituiti dai termini «dazi all'importazione».

2) All'articolo 2:

a) al paragrafo 1, il testo delle lettere a) e b) è sostituito dal testo seguente:

«a) il certificato genealogico, redatto in conformità alla decisione 96/510/CE (*) della Commissione e il certificato zootecnico;

(1) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 13.
(3) GU L 227 dell'11. 8. 1992, pag. 12.
(4) GU L 34 del 10. 2. 1993, pag. 7.
(5) GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.
(6) GU L 162 dell'1. 7. 1996, pag. 1.
(7) GU L 332 del 18. 11. 1992, pag. 22.
(8) GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.
(9) GU L 233 del 20. 8. 1986, pag. 19.
(10) GU L 210 del 20. 8. 1996, pag. 53.
(11) GU L 267 del 14. 9. 1992, pag. 1.
(12) GU L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

b) il certificato di polizia sanitaria per i bovini riproduttori di razza pura o una copia autenticata di tale certificato nonché il certificato rilasciato dal veterinario del posto d'ispezione frontaliero redatto in conformità alla decisione 92/527/CEE della Commissione (**).

(*) GU L 210 del 20. 8. 1996, pag. 53.
(**) GU L 332 del 18. 11. 1992, pag. 22.»;

b) al paragrafo 2, il periodo di «dodici mesi» è sostituito da «24 mesi»;

c) al paragrafo 3, i termini «del quindicesimo mese» sono sostituiti dai termini «del ventisettesimo mese» e l'ultimo comma è sostituito dal testo seguente:

«La prova di cui alla lettera a) è costituita da un certificato redatto dall'associazione, dall'organismo o dal servizio ufficiale dello Stato membro che detiene il registro genealogico o da un veterinario ufficiale. La prova di cui alla lettera b) è costituita da un certificato redatto da un serzivio ufficiale designato dallo Stato membro. Tali prove non sono verificate nella base di dati informatizzata prevista dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (*), non appena sarà operativa.

(*) GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.»;

d) al paragrafo 4, il periodo di «dodici mesi» è sostituito da «24 mesi» e il riferimento al «regolamento (CEE) n. 1697/79» è sostituito dal riferimento al «regolamento (CEE) n. 2913/92»;

e) il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Le disposizioni relative:

— al limite di età di cui all'articolo 1,

— agli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4,

non si applicano alle importazioni di riproduttori di razza pura originari e provenienti dall'Islanda, dalla Norvegia e dalla Svizzera.».

3) All'articolo 3, il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente:

«a) del certificato genealogico, redatto in conformità alla decisione 86/404/CEE (*) della Commissione, rilasciato dall'associazione, dall'organismo o dal servizio ufficiale dello Stato membro che detiene il registro genealogico, sul quale figurano, in particolare, i risultati dei controlli dell'attitudine e i risultati (con indicazione della loro origine) della valutazione del valore genetico effettuati sull'animale stesso, nonché sui suoi genitori e nonni. Tale risultati possono altresì accompagnare il certificato;

(*) GU L 233 del 20. 8. 1986, pag. 19.».

4) All'articolo 4, paragrafo 2, il codice NC «0102 10 00» è sostituito dal codice NC «0102 10» e i termini «prelievo all'importazione» sono sostituiti dai termini «dazio all'importazione».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1998.

*Per la Commissione*
Franz FISCHLER
*Membro della Commissione*